



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.594 del 11/04/2018)

OGGETTO: Annullamento in autotutela della Procedura aperta indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 648 del 10/07/2018 per lâ affidamento in concessione della gestione dei â Bar e Punti di ristoroâ presso i PP.OO, Dipartimenti, Distretti Sociosanitari e loro articolazioni territoriali dellâ Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Indizione nuova procedura â Provvedimenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che

- con deliberazione del Commissario Straordinario n.648 del 10/07/2018 è stata autorizzata l'indizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione dei "Bar e Punti di ristoro" presso i PP.OO, Dipartimenti, Distretti Sociosanitari e loro articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti di gara ("*Documento di gara unico europeo*", "*Disciplinare di Gara*", "*Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati*", "*schema di offerta economica*", "*schema di contratto*", "*schema di verbale sopralluogo*");
- nel disciplinare di gara – parte generale – all'art.4.1. del punto n.11 è stata richiesta, ai fini della partecipazione alla gara, la "*licenza rilasciata dal Comune di Taranto riferita ad esercizi che prevedono la possibilità di fornire bevande, latte, dolciumi, pasticceria, esclusa la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione*";

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la suddetta prescrizione, formalizzata peraltro nella parte generale del Disciplinare di Gara, è stata di fatto estesa a tutti i lotti a concorso, se pur l'esercizio dell'attività non sia ascrivibile al Comune di Taranto bensì al Comune territorialmente competente in cui insiste l'esercizio oggetto di concessione;

DATO ATTO che tale erronea prescrizione ha indotto un operatore economico a promuovere ricorso d'urgenza al Tar Lecce (RG 979/2018) e che in sede cautelare, con decreto monocratico n.421/2018 del 25/08/2018 il Presidente del Tar, in accoglimento del ricorso stesso, ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, peraltro limitatamente al Lotto 1) oggetto dell'impugnativa, nella parte in cui si richiede, quale requisito di partecipazione, il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata unicamente dal Comune di Taranto;

ACCERTATO che tale errore materiale inficia l'intera procedura di gara, attesa la sua formulazione nella parte generale del Disciplinare e pertanto potenzialmente interessante tutti i lotti della procedura, per cui si ritiene di dovere provvedere alla modifica degli atti di gara con efficacia a valere anche su quei lotti che, allo stato, non sono oggetto di contenzioso;

RITENUTO pertanto doveroso, anche alla luce della centralità e del valore del lotto di interesse e della necessità di uniformare le scadenze di tutti i lotti oggetto della concessione, annullare in autotutela l'intera procedura di gara e stabilire che ai fini della partecipazione occorre essere in possesso della.... : *“Autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, riferita ad esercizi che prevedono la possibilità di fornire bevande, latte, dolciumi, pasticceria, esclusa la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione, ovvero la documentazione probatoria finalizzata all'acquisizione della suddetta autorizzazione, ovvero dell'attestazione mediante autocertificazione che attesti il possesso dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande”*;

CONVENUTO pertanto di dover contestualmente all'annullamento procedere alla re indizione di una nuova procedura e dato atto che:

- nel dicembre del 2017 sono scaduti i contratti di concessione dei bar presso le strutture ospedaliere aziendali e che all'approssimarsi della scadenza - ad eccezione del contratto rep. 735 del 15/10/2009 per la gestione dell'esercizio bar del “Nuovo Padiglione Vinci”, in scadenza al 01 novembre 2018 - la Direzione Amministrativa ha provveduto a formalizzare rituale disdetta agli attuali gestori evidenziandone l'impossibilità del rinnovo;
- al fine di assicurare tali servizi, di notevole rilevanza socio assistenziale, l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto intende riproporre l'affidamento in concessione, in particolare dei *“bar e punti di ristoro”* nei locali aziendali presso i P.P.O.O., Dipartimenti, Distretti Sociosanitari e loro articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, mediante indizione di apposita procedura di gara ai sensi del combinato disposto degli artt.35, 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016;
- al fine di uniformare le scadenze dei futuri contratti, la nuova procedura di affidamento in concessione viene attivata per tutti i contratti, fermo restando che il subentro nell'esercizio di cui al contratto rep.735 avverrà alla scadenza dello stesso;

CONSIDERATO che è necessario attivare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di che trattasi con ricorso all'istituto della concessione atteso che trattasi di servizi il cui corrispettivo consiste *“...unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo...”*, giusta quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria n. 23/2014 che altresì chiarisce che *“... L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione ... omissis...”*, principio quest'ultimo sancito dalla giurisprudenza (ex plurimis C.d.S. n.5068/2011): *“.... si ha concessione quando l'operatore economico si assume in concreto la gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di qualsiasi tipo di canone,....omissis...”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art 164 del D. Lgs n. 50/2016 ed in attuazione dei principi innanzi richiamati, l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto intende:

- affidare in concessione la gestione dei servizi bar e punti ristoro unitamente alle superfici e spazi aziendali necessari per l'espletamento dei servizi di che trattasi;
- affidare la gestione del servizio alla diretta ed esclusiva responsabilità dell'operatore economico concessionario, che, conseguentemente, si assumerà tutti rischi d'impresa;

RILEVATO che nel decorso periodo di affidamento non risultano segnalazioni di disfunzioni nell'erogazione del servizio, né da parte di utenti né da parte della stessa Azienda, per cui nulla osta

a consentire la partecipazione all'indicenda procedura di evidenza pubblica anche ai gestori uscenti;

VISTO l'art. 32 comma 2 del predetto Decreto Legislativo n.50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come prima fase essenziale del procedimento di acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori, con apposita determinazione a contrarre e che in ottemperanza al citato disposto normativo l'Azienda intende:

- affidare in concessione la gestione dei servizi bar e punti ristoro unitamente agli spazi interni per l'espletamento delle relative attività nei locali aziendali presso i PP.OO, Dipartimenti, Distretti Sociosanitari e loro articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
- affidare la concessione mediante procedura aperta nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 35, 60 e 164 del D.Lgs.n. 50/2016;
- affidare la concessione mediante procedura ordinaria aperta al mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici partecipanti, scongiurando in tal modo l'ipotesi del consolidamento di rendite di posizione in capo ai gestori uscenti;
- affidare la concessione ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016;
- di stabilire che la durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) ad eccezione di quella di cui al bar dello stabilimento ospedaliero SS Annunziata la cui durata è fissata in anni 6 (sei);

VERIFICATO che l'art. 164, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (riguardante i contratti di concessione) sancisce l'applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice (e, quindi, anche dell'art. 36) sulla base di una valutazione di compatibilità ("per quanto compatibili"), attesa la necessità del rispetto del principio di libera concorrenza, di cui quello della rotazione è espressione;

ACCERTATO che, limitatamente al servizio in oggetto, non risultano in programmazione procedure di gara da espletarsi a cura del Soggetto Aggregatore Regionale Innova Puglia;

DATO ATTO che:

- l'Area Gestione del Patrimonio ha predisposto il : "*Documento di gara unico europeo*", "*Disciplinare di Gara*", "*Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati*", "*schema di offerta economica*", "*schema di contratto*", "*schema di verbale sopralluogo*", il cui contenuto si ha qui per richiamato atteso che indicano gli elementi essenziali della deliberazione a contrarre così come previsti dall'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
- in considerazione dell'importo presunto della concessione, si rende necessario procedere all'attivazione di gara mediante espletamento di procedura aperta comunitaria, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando la procedura telematica prevista dal portale EmPulia (www.empulia.it);
- il valore complessivo stimato per la presente gara è pari ad €10.782.837,70 e che il responsabile unico del procedimento può essere individuato nella persona della Dott.ssa Anna NANNI, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Area Gestione del Patrimonio;

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di dover procedere in merito;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

Per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate, di:

1. annullare, in autotutela, la deliberazione del Commissario Straordinario n.64 del 10/07/2018 all'oggetto *procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei "Bar e Punti di ristoro" presso i PP.OO, Dipartimenti, Distretti Sociosanitari e loro articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto*";
2. autorizzare a contrarre e, contestualmente, di indire procedura aperta di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e con l'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per *l'affidamento in concessione della gestione del servizio "Bar e Punti di Ristoro" e spazi da adibire ad attività commerciale di bar presso i PP.OO, Dipartimenti, Distretti Sociosanitari e loro articolazioni territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto*, per un periodo di n. 108 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
3. stabilire che la durata della concessione per il bar dello Stabilimento Ospedaliero S.S. Annunziata è fissata in n. 72 mesi;
4. stabilire altresì che negli atti di gara, limitatamente alle condizioni di partecipazione per l'esercizio delle attività dei bar, sia disposto che i soggetti partecipanti devono essere in possesso di *"Autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, ovvero della documentazione probatoria finalizzata all'acquisizione della suddetta autorizzazione, ovvero attestare mediante autocertificazione il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande"*;
5. approvare gli atti di gara di seguito riportati:
 - a) Documento di gara unico europeo
 - b) Disciplinare di Gara
 - c) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
 - d) Schema di offerta economica
 - e) Schema di contratto
 - f) Schema di verbale sopralluogo;
6. stabilire che il valore della presente concessione è fissato in €10.782.837,70;
7. nominare quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Anna NANNI;
8. autorizzare l'Area Gestione del Patrimonio ad adottare i provvedimenti consequenziali, anche per quanto concerne gli adempimenti connessi alla pubblicità della gara;
9. trasmettere, a cura dell'Area Gestione del Patrimonio, copia del presente provvedimento alla Struttura Burocratico Legale per gli adempimenti consequenziali;
10. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n. 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale;

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.